



Oggetto: modifica, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera a) del d.lgs. n. 50/16 e ss.mm.ii., della durata del contratto stipulato con l'OE AUTOTRASPORTI & TRASLOCHI UFFICIO 2000 S.r.l. per il servizio di facchinaggio e trasloco - CIG Z5D27A0550.

IL DIRETTORE GENERALE

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni e integrazioni, e in particolare gli articoli 8 e 9;

Visto l'art. 48 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326 che ha istituito l'Agenzia Italiana del Farmaco;

Visto il decreto n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, del 20 settembre 2004, recante norme sull'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, emanato a norma dell'art. 48, comma 13, sopra citato, come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia Italiana del Farmaco, adottato dal Consiglio di amministrazione con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12;

Visto il decreto del Ministro della Salute del 15 gennaio 2020, con cui il Dott. Nicola Magrini è stato nominato Direttore Generale dell'Agenzia Italiana del Farmaco e il relativo contratto individuale di lavoro sottoscritto in data 02 marzo 2020 e con decorrenza in pari data;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 (in G.U. n.91 del 19 aprile 2016, Suppl. Ord. n. 10) recante "Codice degli Appalti Pubblici" e ss. mm. ii.;

Viste le Linee Guida di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 emesse dall'ANAC;

Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 recante "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE" per la parte vigente;

Vista la determinazione direttoriale n. 1766 in data 26/10/2018, con cui, ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 e del paragrafo art. 7 delle Linee Guida ANAC n. 3 sopra citate, la dott.ssa Raffaella Cugini è stata nominata "Responsabile Unico del procedimento" (RUP)

degli appalti di servizi e forniture e concessioni di servizi, di importo inferiore, pari o superiore alle soglie di rilevanza comunitaria, ad esclusione di quelli in ambito ICT;

Vista la Legge 27 dicembre 2019 n. 160, in G.U. del 30 dicembre 2019 recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022”;

Visto il Regolamento di Contabilità dell’Agenzia Italiana del Farmaco come modificato con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 28 del 9 ottobre 2006;

Visto il budget 2020 dell’Agenzia Italiana del Farmaco approvato con delibera del C.d.A. n. 27 del 5 dicembre 2019;

Visto il contratto recante CIG Z5D27A0550 stipulato con la società AUTOTRASPORTI & TRASLOCHI UFFICIO 2000 S.r.l. per il servizio di facchinaggio e trasloco, autorizzato con determina DG n. 764/2019, per un corrispettivo massimo non garantito pari ad € 39.500,00 (trentanovemilacinquecento/00) oltre IVA, per la durata di 12 (dodici) mesi a decorrere dal 17/06/2019;

Visto il Modulo di richiesta acquisiti previsti nel budget dell’08/06/2020, prot. n. 63517/P, acquisito in pari data prot. dell’Ufficio Contabilità e Bilancio n. 63682/A, con il quale è stata richiesta la modifica, ai sensi dell’art. 106 comma 1 lettera a) del d.lgs. n. 50/16 e ss.mm.ii., della durata del contratto stipulato con il fornitore AUTOTRASPORTI & TRASLOCHI UFFICIO 2000 S.r.l. in data 17/06/2019 per l’affidamento dei servizi di facchinaggio e/o trasloco o smaltimento, in ragione della *“Necessità di dismettere/smaltire il materiale obsoleto o in cattivo stato presente in AIFA, visto che è espressamente prevista in contratto la facoltà di estensione della durata del contratto in parola al fine di esaurire l’importo contrattuale residuo che, da verifiche contabili interne, ammonta a € 27.812,50 (IVA esclusa)”*;

Considerato che si tratta di un contratto “a consumo” in quanto, ai sensi dell’art. 4 comma 1 dello stesso, il corrispettivo massimo previsto per la prestazione di tutti i Servizi oggetto dello stesso è stabilito in € 39.500,00 oltre IVA e che *“L’AIFA non garantisce al Fornitore contraente un corrispettivo minimo. L’importo del corrispettivo che sarà effettivamente erogato al Fornitore, a fronte di ogni servizio erogato su richiesta di AIFA, dietro presentazione di regolare fattura, sarà determinato in base ai prezzi unitari offerti”*;

Preso atto che l’Ufficio Contabilità e Bilancio ha confermato che effettivamente alla data odierna l’importo contrattuale di € 39.500,00 oltre IVA, autorizzato con la determina DG n. 764/2019, non è del tutto esaurito essendo stato fatturato e pagato solo l’importo di € 11.687,50 oltre IVA e che, pertanto, residuano in effetti ancora € 27.812,50 oltre IVA;

Appurato, altresì, che all’art. 2 comma 2 del Contratto è espressamente previsto che, tra i Servizi oggetto del Contratto, rientri *“lo smontaggio, ove necessario, e il trasporto a discarica e lo smaltimento a norma di materiale ingombrante e/o speciale”*;

Preso atto che il DEC del Contratto in parola si è espresso favorevolmente in merito alla qualità dei servizi finora resi dall’OE AUTOTRASPORTI & TRASLOCHI UFFICIO 2000 S.r.l., con nota a mezzo email recante prot. n. 63510/P dell’08/06/2020;

Visto l'art. 106 comma 1 lettera a) D.Lgs. n. 50/16 e ss.mm.ii. a tenor del quale "Le modifiche, nonché le varianti, dei contratti di appalto in corso di validità devono essere autorizzate dal RUP con le modalità previste dall'ordinamento della stazione appaltante cui il RUP dipende. I contratti di appalto nei settori ordinari e nei settori speciali possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento nei casi seguenti: a) se le modifiche, a prescindere dal loro valore monetario, sono state previste nei documenti di gara iniziali in clausole chiare, precise e inequivocabili, che possono comprendere clausole di revisione dei prezzi";

Preso atto che nel Contratto CIG Z5D27A0550 è espressamente stabilito all'art. 3 comma 3 che "In corso di esecuzione del presente Contratto, l'AIFA si riserva la facoltà di richiedere all'Aggiudicatario l'estensione della durata del contratto fino al completo esaurimento del corrispettivo massimo previsto per la prestazione di tutti i Servizi oggetto del presente Contratto, ove non esauritosi nell'arco dei dodici mesi di durata contrattuale";

Considerato, inoltre, che l'estensione della durata non altera la natura generale del Contratto che resta immutato per ogni altra condizione contrattuale ivi prevista.

Preso atto, infine, che per la modifica temporale in argomento non è previsto alcun importo aggiuntivo da corrispondere al Fornitore rispetto alla somma massima non garantita già autorizzata con la determina DG n. 764/2019.

Vista l'autorizzazione del RUP del 10/06/2020 che dà atto di tutto quanto sopra;

DETERMINA

Art. 1

(autorizzazione della modifica della durata del contratto)

1. Per le motivazioni di cui in premessa, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera a) del D.Lgs. n. 50/16 e ss.mm.ii., è autorizzata la modifica della durata del contratto stipulato con la società AUTOTRASPORTI & TRASLOCHI UFFICIO 2000 S.r.l. (P.IVA 01954521009), con sede legale in Roma, via Gregorio VII - 00165, per i servizi di facchinaggio e trasloco - CIG Z5D27A0550.
2. Per effetto della presente modifica temporale la durata del contratto è estesa dal 17/06/2020 sino al completo esaurimento del budget contrattualmente previsto e al completo adempimento delle obbligazioni contrattuali e comunque non oltre il 31/12/2020, salva diversa determinazione di AIFA.
3. Per la modifica temporale in argomento non è previsto alcun importo aggiuntivo da corrispondere al Fornitore rispetto alla somma previamente autorizzata con la determina DG n. 764/2019 a titolo di importo contrattuale massimo non garantito.

Art. 2

(pubblicità e trasparenza)

1. Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito istituzionale dell'AIFA www.agenziafarmaco.gov.it nella sezione Amministrazione trasparente>Bandi di Gara e Contratti>Bandi di Gara e contratti (file disponibile in formato PDF).

1. Le pubblicazioni di cui all'art. 29, commi 1 e 2, del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. avverranno sul sito del MIT al seguente link www.serviziocontrattipubblici.it nonché con le modalità che verranno indicate dall'ANAC e ai sensi dell'art. 29 comma 4 bis del D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii..

Roma, 15 giugno 2020

Il Direttore Generale
Nicola Magrini

Allegato:

- 1) Autorizzazione del RUP del 10/06/ 2020.

Publicato sul profilo del committente in data ___17___/___06___/2020.

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)